

**ATTO N. DD 3338**

**DEL 31/08/2020**

**Rep. di struttura DD-UA2 N. 194**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'  
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

**OGGETTO:** COMUNE DI GRUGLIASCO – VARIANTE PARZIALE “Z18A/Z03B” AL P.R.G.C. VIGENTE – D.C.C. N. 44 DEL 13/07/2020 – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA’ ED OSSERVAZIONI

**Premesso** che per il **Comune di Grugliasco** la **strumentazione urbanistica** risulta la seguente:

- è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 24 del 26 aprile 2017, quale Variante Generale al PRG, approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 4-5410 del 4 marzo 2002;
- ha approvato, con le deliberazioni di C.C. n. 49 del 26/09/2019, n. 55 del 13/11/2019, n. 79 del 18/12/2019 tre Varianti parziali al suddetto P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 44 del 13 luglio 2020, il progetto preliminare della Variante parziale “Z18A E Z03B” al P.R.G.C. vigente, ai sensi articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso a mezzo PEC con Nota prot. n. 37225 del 19/08/2020 alla Città Metropolitana in data 20/08/2020, (ns. prot. n. 57522, del 20/08/2020), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, come previsto dal citato articolo della L.U.R.;

*(Prat. n. VP-20/2020);*

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 30.688 abitanti nel 1971, 34.572 abitanti nel 1981, 41.115 abitanti nel 1991, 38.743 abitanti nel 2001 e 37.194 abitanti nel 2011, dati che confermano un trend demografico 1971/1991 in notevole incremento ed evidenziano, nel periodo successivo 1991-2011 un significativo decremento;
- superficie territoriale di circa 1.313 ettari di pianura con pendenze inferiori al 5%. Per quanto riguarda la Capacità d’Uso del Suolo, 814 ettari sono inseriti nella “Classe I<sup>a</sup>” (dei quali 548 ettari con destinazione d’uso diversa da quella agricola) e 499 ettari in “Classe II<sup>a</sup>” (dei quali 396 ettari con destinazione d’uso diversa da quella agricola);
- è compreso nella Zona omogenea 2 “*AMT OVEST*” della Città Metropolitana di Torino, costituita da 14 Comuni, come definito della deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14/04/2015 (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);

- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 4 denominato "Ovest", (di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2) quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa."; nel suddetto Ambito sono compresi i Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Pianezza, Rivoli, Rosta e Villarbasse;
- ai sensi dell'articolo 19 delle N.d.A. del PTC2 è classificato quale "polo medio" e centro di I<sup>^</sup> livello;
- il PTC2 individua il Comune tra i Poli per la logistica - Tipo di interscambio ferro/gomma - e quale ambito produttivo di livello 1, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle N.d.A.;
- il PTC2 non comprende il Comune tra gli ambiti di diffusione urbana (artt. 21 e 22 delle N.d.A.), mentre risulta compreso tra i Comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale (art. 23 N.d.A.);
- il PTC2 lo classifica quale centro storico di tipo C - media rilevanza -;
- il territorio comunale è interessato dai seguenti "Progetti strategici di trasformazione territoriale" - Asse Integrato di Corso Marche e Nuova Linea Ferroviaria Torino-Lione;
- il Comune è sede del nuovo Polo delle Facoltà Scientifiche;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalle Strade Provinciali n. 7 (C.so Allamano) e n. 175 del Doirone; è interessato dalle linee ferroviarie: Torino-Bardonecchia-Modane e Torino-Orbassano Scalo ed è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM); è attraversato dalle seguenti linee: Avigliana-Zappata Torino S. Paolo-Orbassano;
- secondo la riclassificazione sismica, ai sensi della D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887, il Comune è in zona 3;

**preso atto** che il Comune di Grugliasco è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) e alla Normativa inerente le attività commerciali;

**preso inoltre atto** delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 44 del 13/07/2020 di adozione della Variante parziale in questione;

**rilevato** che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale sopraccitata, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

"...ambito "A": corrisponde alla parte della subzona urbanistica Z18a compresa tra le vie Giuseppe Di Vittorio, Vittorio Alfieri, Battista Pininfarina e Pietro Ferrero [viene proposto l'istituzione di una nuova area di intervento n. 67, che riconosce tre lotti con specifiche superfici, conferma le precedenti destinazioni d'uso (PA, CD5 e CD6, quest'ultima inerente le attività commerciali con un limite di 250 mq di superficie utile lorda) e attribuisce le seguenti nuove destinazioni d'uso PB1, PB5 e CD4, quest'ultima vendita all'ingrosso con un'estensione massima pari al 10% della SUL];

ambito "B": corrisponde all'area di intervento n. 17 "Torino Sud" nella subzona urbanistica Z03b, tra corso Torino e le vie Fratel Prospero, Panealbo, Alessandro La Marmora [viene ridimensionata la SUL commerciale a 150 mq, stralciata la previsione di un porticato su via Conciliazione, incrementata di 18 mq la superficie fondiaria, ridotta di 56 mq l'area a parcheggio, stralciata una piccola area a servizi in favore della viabilità e si consente la reperibilità di posti auto privati in superficie a compensazione di quelli mancanti

(40% della SUL) posti al piano interrato].

.....  
*La variante inoltre:*

- *adeguа il PRG alle disposizioni dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) finalizzate a garantire la sicurezza aerea nelle aree interessate dai vincoli derivanti dall'aeroporto di Torino*
- *corregge un errore materiale relativo al vincolo di tutela ai sensi del DLGS 42/2004 a cui è sottoposto l'immobile denominato "Chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa" ed altro errore materiale relativo ad un tratto del tracciato della rete dei percorsi ciclopedonali ricadente in zona urbanistica Z01b*
- *inserisce un nuovo comma nell'art. 46 delle Norme di Attuazione relativo al calcolo della superficie utile lorda.*

.....”

(Cfr. Relazione Illustrativa pag.1)

**preso atto** che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato “in maniera contestuale”, accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con l’elaborato denominato “*Relazione di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica*”, trasmesso con PEC dal Comune, congiuntamente alla Deliberazione di adozione ed agli elaborati della Variante, alla Direzione “*Unità Speciale VAS, VIA, AIA*” del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

**dato atto che**, ai sensi dell’articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 44 del 13/07/2020 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale in oggetto al P.R.G.C. vigente:

- “... *contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...*”;
- *contiene il prospetto numerico che evidenzia "... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ..."*;

**considerato** che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 03/10/2020;

**tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;**

**vista** la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 “*Tutela ed uso del suolo*”, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è specificato che: “... *contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...*”;



Città metropolitana di Torino

**dato atto** che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

**dichiarato** che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

**esaminato** il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5, articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*"; comma 2, articolo 50 "*Difesa del Suolo*";

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitano, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica ....., in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";

## DETERMINA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, **il progetto preliminare della Variante parziale "Z18A/ZX03B"** al P.R.G.C. vigente del Comune di Grugliasco, adottato con deliberazione C.C. n. 44 del 13/07/2020, **non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **che** rispetto al progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77) adottato dal Comune di Grugliasco, viene formulata la seguente osservazione;
  - la Direzione "*Unità Speciale VAS, VIA, AIA*" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana in qualità di Soggetto con competenze ambientali e in ragione dei contenuti della Variante ha ritenuto di non esprimersi sulla Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S.. Trova pertanto attuazione, in caso di mancata espressione del parere, quanto previsto alla lettera j.1 "*Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale"*", capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 - "*In caso di silenzio l'iter procede*";
3. **di trasmettere** al Comune di Grugliasco la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 31/08/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)  
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo